

XV.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Comunicazioni della Presidenza* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole dei Senatori Menabrea, De Filippo e Borgatti per fatti personali* — *Discorso del Senatore Conforti in favore dell'abolizione, e del Senatore Errante per il mantenimento della pena di morte* — *Discorso del Senatore Poggi in favore dell'abolizione di detta pena.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio. Successivamente intervengono i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori Brignone e Rossi Alessandro di un mese, per motivi di famiglia; i Senatori Di Campello, Araldi-Erizzo, Rossi Giuseppe e Gozzadini di un mese, e il Senatore Garzoni di otto giorni per motivi di salute, che viene loro accordato dal Senato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il Senatore Alessandro Rossi ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Nell'atto che prego V. E. ad ottenermi dal Senato un congedo di 30 giorni, dichiaro che avrei votato pel mantenimento nel Codice penale della pena di morte, che considero legittima e necessaria. »

Giusta quanto venne approvato dal Senato in una precedente tornata, la vostra Presidenza,

ha espresso all'Augusto Principe Tommaso di Savoia nuove congratulazioni, per la sua iscrizione nell'albo dei Senatori, a nome del Senato unito in pubblica seduta.

L'Augusto Principe si è degnato inviare alla Presidenza la lettera seguente:

« Eccellenza,

« Oltremodo sensibile all'accoglienza fatta dal Senato alla mia iscrizione nell'albo dei Senatori, con tanta cortesia partecipatami dall'Eccellenza Vostra, ho il dovere di esternarne tutta la mia gratitudine.

« Reputo a sommo onore il far parte di sì Alto Consesso, e se per la mia età non mi fu ancora dato di operare a beneficio della Patria nostra, accoglierò però con trasporto le occasioni che mi si presenteranno per poterla servire, seguendo la via tracciata dal Nostro Re, dal mio genitore e dai miei maggiori.

« Nel pregare l'Eccellenza Vostra a volersi far interprete presso il Senato di questi miei sentimenti, Le rinnovo i miei vivissimi ringraziamenti in un cogli atti della mia distintissima considerazione.

« Torino, addì 20 febbraio 1875.

« TOMMASO DI SAVOIA. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Senatore MENABREA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi permetta il Senato di trattenerlo un istante su di un fatto che considero come personale.

Non posso lasciar passare senza risposta alcune parole pronunciate nella precedente seduta dall'onorevole De Filippo, parole che mi sembrarono ingiuste assai, tanto più che provenivano da un amico, il Senatore De Filippo, la di cui mansuetudine mi è nota. Spero per altro ch'egli non avrà dato alle sue parole alcuna sinistra intenzione.

L'onorevole De Filippo disse nell'ultimo suo discorso, che la conservazione della pena di morte nel nostro Codice sarebbe « il trionfo del carnefice! » Queste parole sono pungenti e dure assai. No! Ciò non sarebbe il trionfo del carnefice; ma bensì quello della sicurezza degli onesti, imperocchè, non facciamoci illusione, la questione è posta tra la brava gente ed i malfattori; si tratta di sapere chi di essi la vincerà. La questione si riduce a questi termini; tale è il dilemma; non vi è via di mezzo.

Quanto poi alla interpretazione data alle mie parole dagli onorevoli Pepoli e Tecchio, circa l'opinione che io esprimeva, che forse un giorno coll'incremento della civiltà, la pena capitale diverrebbe inutile, dirò che essi ne ritrassero un'argomentazione un po' troppo spinta: è vero che io dissi che vi sono in alcuni paesi condizioni sociali, tali che i delitti ne sparivano, per così dire, e che la pena del supremo supplizio era inutile perchè non è il caso di applicarla.

Ma ciò non vuol dire che questa pena non sia indispensabile in uno stato sociale meno perfetto di quello che io accennavo.

Certamente vi sono dei paesi nei quali si verificò il caso di avere le carceri vuote per parecchi anni. Vi potrei citare alcuni cantoni della Svizzera; ma non per questo, se per circostanze straordinarie vengono a far apparizione

delitti atroci, non è che non sorga imperioso ed improvviso il bisogno che la società sia armata dei mezzi necessari per reprimerli.

Ci si cita l'esempio della Toscana. Ma a questo proposito mi si permetta di ricordare al Senato che, prima dell'abolizione della pena di morte e quando tutta l'Italia ancora era sotto l'influenza delle teorie di Beccaria, in Toscana i delitti erano per così dire scomparsi.

Il Principe, molto mansueto, decretò l'abolizione della pena di morte nel 1776. Questa pena fu ristabilita, credo, nel 1795, non per i delitti politici, ma per i delitti comuni. Fu nuovamente abolita nel 1847 e ristabilita nel 1852 e finalmente abolita per la terza volta nel 1860.

Da ciò si deduce che se vi sono stati in Toscana dei periodi nei quali si è creduto che la società fosse giunta a quel tal punto di perfezione e di civiltà che la pena capitale fosse inutile, ve ne furono però in seguito alcuni nei quali, cambiate le condizioni sociali, la si credette nuovamente necessaria.

E qui mi giova ricordare un fatto importante ed è, che quando Leopoldo promulgò la legge che aboliva la pena capitale, il beneficio di quest'abolizione fu applicato per la prima volta ad un malfattore il quale era colpevole di molti delitti di sangue.

Questo malfattore venne condannato all'ergastolo, ove, appena giunto, trucidò in modo orribile il suo guardiano.

Allora il principe Leopoldo fu nel punto di rinvocare il suo decreto; ma pure, essendosi egli indotto a mantenerlo, si ideò per quel reo un nuovo supplizio che non fosse la morte; gli si costruì una specie di tomba come quella a cui gli antichi romani condannavano le Vestali, e si rinchiuso il colpevole in una stretta di cella murata, in modo che lasciava aperto soltanto un piccolo buco per respirare e ricevere il cibo, e nella quale egli, dopo pochi mesi, morì.

Ecco a che condusse la prima applicazione della abolizione della pena capitale.

Ora io domando se non sarebbe stato meglio troncar d'un colpo la vita di quel disgraziato anzichè esporlo a quel lungo martirio ed agonia. Io potrei anche citare alcune provincie del Piemonte nelle quali all'epoca della rivoluzione francese fu applicato il principio di abolizione della pena di morte. Ebbene, i delitti diveni-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

rono così numerosi e spaventevoli, che il governo francese il quale dominava in quelle provincie fu costretto a ristabilirla e ad applicarla con rigore estremo, e non vinse i malfattori che mercè questo rigore. E certamente il numero dei malfattori che fu condotto al patibolo fu molto inferiore a quello delle loro innocenti vittime. Si è detto altresì che l'ergastolo è più crudele dell'estremo supplizio. Questo è vero; però esso desta minore spavento.

Io mi sono trovato a fronte del celebre La Gala; l'ho veduto incatenato in una cella in cui non aveva più che un buco donde passava un poco di luce, un poco d'aria. Ebbene, quell'individuo da me interrogato se egli non si pentiva de' suoi misfatti: no, mi rispose, fu politica, e sarei pronto a ricominciare. E in qual modo, replicai, vorreste ricominciare? Ed egli mi espresse la speranza che un giorno o l'altro sarebbe uscito. Ecco l'effetto che produce l'ergastolo, pena orribile, ma che lascia sempre nel cuore del colpevole una cosa, la speranza! L'onorevole Senatore Pepoli accennava alle Romagne in cui dopo il 1849 i delitti si erano moltiplicati, ed in quell'occasione dal Governo, che dominava in quel paese, fu applicata la pena di morte con un estremo rigore; e l'effetto fu che quei delitti, anziché diminuire, aumentarono di più.

Mi duole immensamente che l'onorevole Pepoli non abbia badato alle circostanze in cui avevano luogo questi fatti; egli avrebbe potuto ricordarsi, che gran parte dei delitti puniti di morte, erano, dirò così, commessi per impeto politico anziché per ree passioni. Ed io credo che bisogna fare grande differenza tra i delitti, i quali possono essere commessi per eccitazione e per esaltazione del sentimento più generoso dell'uomo, qual'è quello dell'amore della patria che conduce al martirio, e gli altri, anziché confonderli coi delitti dei malfattori che sono spinti a commetterli dalle più malvagie passioni.

Quantunque io esca un poco dal fatto personale, non posso fare a meno di notare una contraddizione che giova completamente alla mia tesi, ed è quella se non erro degli onorevoli Borgatti e De Filippo.

Essi osservarono che vi erano alcune provincie dell'Italia le quali avevano bisogno di mezzi straordinari per tutelare la società; ed essi, mentre da una parte negavano alla società

il diritto di applicare l'estremo supplizio ai delinquenti, proponevano che, per rimettere la tranquillità nelle provincie anzi accennate, si proclamassero delle leggi eccezionali.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MENABREA. Domando dov'è la logica in questo ragionamento. Esiste o non esiste quel diritto? Se non esiste, non potete neppure introdurre la pena capitale nelle leggi eccezionali che proponete di sancire per reprimere delitti contro i quali non bastano le leggi ordinarie.

D'altronde, la conseguenza di questo ragionamento deve condurre alla abolizione della pena di morte anche per gli uomini appartenenti all'esercito ed all'armata. Il solo che abbia toccato l'argomento è l'onorevole Chiesi: però non lo ha detto in modo assoluto. Dal momento che si nega alla società il diritto di applicare l'estremo supplizio per i malfattori, io non vedo il perchè lo si voglia mantenere contro i soldati. Ed a questo proposito mi giova citare un brano dello stupendo discorso dell'onorevole Senatore Conforti detto nel 1865 in sostegno della conservazione della pena capitale, appunto allorchè questa questione fu discussa davanti il Parlamento.

Egli pronunciava queste parole, che credo dover rammentare:

« Dunque (diceva il Senatore Conforti), il risultato è che il soldato, che è un cittadino, che è fiore di cittadino, dev'essere minacciato della mannaia, della seure, della fucilazione, mentre l'assassino, il parricida non dev'essere infrenato dalla pena capitale. »

La Camera applaudiva alle parole del signor Conforti.

Tutti gli abolizionisti, per essere conseguenti, debbono pure volere l'abolizione della pena di morte per l'esercito.

Or bene, se voi proponete questa abolizione per i militari, il freno della disciplina essendo distrutto, non resterà che ad abolire l'esercito, e così si potrà fare economia e giungere al desiderato pareggio del bilancio; ma non basterà abolire l'esercito, dovrete anche sopprimere i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, che sono pur essi sottoposti alla legge militare, riconosciuta indispensabile anche per essi; e quindi per la tutela dei cit-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

tadini non resterà che fare appello all'Accademia dei professori, di cui diceva l'onorevole Senatore Tecchio, la quale all'unanimità deliberava che la società non aveva il diritto di punire coll'estremo supplizio.

Io sono anche accademico e presi parte ad alcuni Congressi. In essi si dicono molte belle cose, ma se ne dicono anche delle molto strane, e senza parlare di fatti appartenenti all'ordine morale, mi rammento d'un Congresso che dichiarò che la peste non era contagiosa, ed il nostro poeta, di buona memoria, il Brofferio, fece a tal proposito quella magnifica canzone che avea per soggetto *La filantropia della peste*.

E poichè io sono sul finire, farò cenno di una lettera che ricevo da un onorevole nostro collega, il generale Pastore, già Presidente del tribunale supremo di guerra, il quale mi scrive che per ragione di salute non può venire a difendere la medesima idea che io propugno in Parlamento.

Nella sua lettera della quale egli mi autorizza di valermi, il generale Pastore mi espone come altre volte anch'egli, attratto dai principii umanitari, propendesse per l'abolizione della pena capitale. Peraltro egli fu ricondotto ad una opinione contraria, nella quale fu poi confermato, da una lunga sperienza degli uomini, fu ricondotto, dico, dall'illustro conte Suardi con cui ebbe stretta amicizia, ed il quale nelle alte magistrature che aveva coperto, avendo acquistata una cognizione profonda della influenza delle leggi, considerava la pena di morte come indispensabile e come la più efficace per distorre i malfattori dagli atroci delitti.

Io termino, o Signori, mantenendo la mia primitiva opinione, e concludendo che la questione che ora si agita in questo recinto, non è argomento di principii tecnici ed astratti, ma bensì questione di sperienza, e che non conviene abbandonarsi ad utopie che, quantunque in apparenza generose, sono però fallaci e possono trarre la società in pericolo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola per un fatto personale.

Senatore DE FILIPPO. L'onorevole Senatore Menabrea si è meravigliato che essendomi stato un giorno, nell'altro ramo del Parlamento, applicato il titolo di *mansueto*, mi sia dimostrato nell'ultima tornata verso di lui, in un

punto del mio discorso, tutt'altro che mansueto.

L'onorevole Senatore Menabrea, illustre e valente generale, ha giustificato la sua qualità per il modo e per la vivacità colla quale ha combattuto quello che egli ha creduto ch'io avessi detto.

Il Senato rammenterà che di *trionfi di carnefici* io non ho mai parlato; io dissi soltanto che un voto della Giunta aveva fatto pendere la bilancia a favore del carnefice; e siccome l'onorevole Senatore Gadda, componente della Giunta, era stato nel numero di coloro i quali votarono colla maggioranza, domandai la parola, ed immediatamente spiegai il mio concetto, e dissi: che queste parole, a favore del carnefice, erano un modo di dire, e significavano null'altro che un solo voto fra gli undici Senatori che compongono la Commissione, avea deciso la questione a favore della conservazione della pena di morte. Ora, io non comprendo come queste parole tanto innocue abbiano potuto offendere la suscettività del generale Menabrea che non fa, nè fece mai parte della Commissione.

Il Senatore Menabrea ha detto altresì che io sia caduto in contraddizione quando, accennando alle condizioni transitorie ed eccezionali di alcune provincie d'Italia, ho dichiarato che si potrebbe per queste provincie con leggi eccezionali e transitorie mantenere la pena capitale, e ciò non ostante abolirla nel Codice penale. Mi perdoni l'onorevole Senatore, ma egli, o non ha sentito, o ha interpretato male le mie parole.

Io dissi soltanto, come si potrà facilmente rilevare dal resoconto, che se qualche provincia per le sue condizioni tristi e straordinarie, ha bisogno di provvedimenti straordinarii ed eccezionali, si potrà benissimo applicarli, siccome già al proposito si era dal Governo presentato un progetto di legge per essere più o meglio armato onde prevenire e raggiungere il colpevole. Io non so come il Senatore Menabrea potesse prendere equivoco intorno a queste mie parole.

Signori, ho sempre creduto con tutti i criminalisti teorici e pratici, che non è la gravità della pena, ma la sicurezza della sua applicazione contro i colpevoli che garantisce la vita, l'onore e la proprietà dei cittadini; che per ottenere la sicurezza in alcune provincie

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

occorrono provvedimenti preventivi che rialzino lo spirito pubblico, e mettono gli uomini onesti nel caso di concorrere con tutti i loro mezzi a restaurare efficacemente la pace e l'ordine pubblico.

Non dirò altro, poichè non voglio seguire l'esempio dell'onorevole Menabrea, e fare un discorso per un fatto personale. Spero però di essermi pienamente giustificato dell'ingiuste accuse, e che lo stesso mio amico general Menabrea mi renderà ora quella giustizia che merito!

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io non uscirò dal fatto personale; ne sia sicuro l'onorevolissimo signor Presidente. Ho motivo di credere che l'ultima parte delle considerazioni che ebbi l'onore di svolgere al Senato l'altro ieri, non sia stata ascoltata dall'onorevole generale Menabrea, oppure che le mie parole non sieno giunte fino a lui; perchè alla contraddizione che egli mi attribuisce, io diedi già una risposta preventiva, rendendola autorevole colle parole di uno dei più distinti criminalisti dei nostri tempi.

Se l'onorevole generale Menabrea avrà la pazienza di leggere, nel rendiconto ufficiale della seduta di sabato, l'ultima parte delle dette considerazioni mie, troverà ivi la risposta che qui mi dispenso di ripetere. Egli potrà non giudicarla conforme alle sue convinzioni; ma, prima di accusarmi di contraddizione, egli vorrà, nella sua abituale imparzialità, esaminare le ragioni da me addotte, e per le quali mi sembra dimostrato che io sono pienamente coerente a me stesso, e che la contraddizione imputata a me non è che l'effetto di un equivoco, in cui è involontariamente caduto l'illustre Senatore Menabrea.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori.

Io prendo la parola, in primo luogo per un fatto personale dopo il discorso dell'onorevole Senatore Menabrea, il quale rammentava che nel 1865 con un lungo discorso io sostenevo il mantenimento della pena di morte, mentre ora sono nella schiera degli abolizionisti.

Io potrei semplicemente rispondere: dieci anni fa io non era lo stesso uomo che sono oggi; solo l'animale non cambia perchè non pensa; l'uomo dotato di ragione è per sua natura progressivo; potrei dire che il celebre

Carmignani difese il mantenimento della pena di morte durante quasi tutta la sua vita, ed in fine della sua lunga carriera strenuamente la combattè con la sua celebre lezione detta al cospetto del filosofo francese Sefroy; potrei dire che Mittermayer sostenne il mantenimento della pena di morte per lungo tempo, e poi scrisse un libro per dimostrarne la inutilità.

Se io sostenni la pena di morte nel 1865 la sostenni per gravi ragioni. Basti che io vi legga semplicemente queste poche parole del mio discorso. Io diceva:

« Sembra molto strana cosa l'abolizione della pena di morte nei casi preveduti dal Codice penale, mentre si lascia mezza Italia sotto la giurisdizione dei tribunali militari. Le leggi comuni non bastarono a frenare gli scellerati, i casi di pena capitale si riputarono troppo pochi, il giuri parve troppo indulgente e troppo indulgiatore, si ebbe bisogno di una giustizia spiccia e severa.

Qual cosa più ragionevole di questa: si aboliscano prima le leggi eccezionali e poi si abolisca la pena di morte nei casi preveduti dal codice penale.

Non pertanto, io domandava la riduzione di casi di pena capitale e dimandava altresì alcune guarentigie di procedura, per rendere meno incerto il verdetto dei giurati.

Aggiungo che io sono abolizionista per principi e lo sono d'antica data. Nel 1859 io pubblicai a Torino le mie osservazioni sul Codice penale piemontese, e sostenni l'abolizione della pena capitale; fui uno dei componenti la Commissione compilatrice del Codice del 1868 e sostenni l'abolizione della pena di morte; quando il Governo fece interrogare la Corte di cassazione di Firenze io mi dichiarai favorevole all'abolizione della pena capitale.

Signori, rispettabile è l'opinione di coloro i quali sostengono il mantenimento della pena di morte, come è rispettabile l'opinione di quelli che ne sostengono l'abolizione.

Sono necessari gli opposti nella natura fisica e morale. Se vi fossero unicamente i conservatori, si addormenterebbero, e la società sarebbe stazionaria. Se vi fossero soltanto i progressisti si correrebbe a furia e si potrebbe precipitare. Esaminiamo ora freddamente la questione e poniamola nei suoi veri termini.

Ora non si tratta d'investigare se la pena di morte sia legittima o illegittima, ma sibbene, se essa sia necessaria alla sicurezza pubblica. Quando sia necessaria, la pena di morte è legittima.

La società ha diritto di esistere; se ha diritto di esistere, ha diritto anche di prendere le misure necessarie alla sua esistenza.

Ora debbo dire a lode dell'onorevole signor Ministro che, nella relazione la quale precede il progetto, mostra una gran temperanza.

L'onorevole Ministro nella sua relazione ragiona di diverse circostanze per dimostrare che non è ancora venuto il tempo per abolire la pena di morte. La magistratura, egli dice, in maggioranza, in maggioranza il Consiglio di Stato, le provincie in maggioranza sono pel mantenimento della pena capitale.

Io potrei dire: ma vi è il consesso giuridico tenuto in Roma, vi sono le facoltà di legge delle Università dello Stato, che ne domandano l'abolizione, potrei dire tante cose; ma mi fermo ad una circostanza, che mi ha fatto una grande impressione, ed è questa.

Indagini state fatte dal Governo in proposito per conoscere la opinione delle provincie.

Io non so se i Prefetti interrogati potessero essere interpreti spassionati della pubblica opinione trattandosi di una sì delicata questione.

Ma ad ogni modo, poichè si sono fatte simili indagini, veggiamone il risultato.

Ventotto provincie furono favorevoli alla abolizione della pena di morte e quarant'una al mantenimento.

Ora, io credo, che l'opinione di ventotto provincie debba controbilanciare quella delle quarantuna. Il valore morale del voto delle ventotto provincie, ripeto, deve controbilanciare quello delle quarantuna, quando si pensi che le tradizioni di secoli sono oltremodo potenti, e non lasciano ragionare. Quest'opinione, non solamente è mia, ma è della facoltà di leggi della Università di Torino.

Ed io sono persuaso che, ove si fosse fatta un'inchiesta solenne, come si suole fare in Inghilterra, i risultati sarebbero stati compiutamente favorevoli all'abolizione della pena capitale.

Si dice dall'onorevole Senatore Menabrea e da altri che in Italia si compiono molti omicidii.

In primo luogo vediamo quanti veramente siano gli omicidii premeditati od altrimenti qualificati che si puniscono colla pena di morte, e quanti quelli che si puniscono con altre pene.

Gli omicidii puniti con la pena capitale si vedrà che sono assai pochi, e questi pochi si commettono sotto alla minaccia della pena capitale, la qual cosa ne mostra l'inefficacia, l'impotenza.

Allorchè Lewyngston abolì la pena di morte nella Luigiana disse: noi abbiamo da secoli la pena di morte ed i gravi misfatti si commettono sempre; cambiamo metodo; aboliamo la pena di morte e vediamo che cosa ne seguirà; la pena di morte venne abolita, la sicurezza pubblica migliorò, e nella Luigiana non si è più pensato a ristabilire il patibolo.

Indubitatamente in alcune parti d'Italia la sicurezza pubblica è migliorata. Certo è che in Napoli prima erano permanenti quattro Corti di assise. Ora due Corti di assise sono state abolite; non ve ne sono che due sole. Dunque che cosa bisogna dedurne? Bisogna dedurne che i reati nella provincia di Napoli sono di gran lunga diminuiti, altrimenti sarebbero in permanenza quattro Corti d'assise.

Signori, quello che si dice oggi della necessità della pena di morte, si è sempre detto dai conservatori.

Signori, prima del 1859, il Codice piemontese, che poi divenne italiano, conteneva circa cinquanta articoli che sancivano la pena capitale, ed i casi di questa pena passavano il centinaio. Basti il dire che un solo articolo ne conteneva sei, e quindi non passava un mese senza qualche impiccagione (si usava la forca, non la ghigliottina). Un giorno se ne eseguirono sette a Bra, per sentenza dalla Corte d'appello di Torino.

Nel 1859 fu nominata una Commissione, di cui faceva parte l'onorevole Tecchio, la quale ridusse a numero molto minore i casi della pena capitale, e taluno lamentò che con quella riduzione la sicurezza pubblica rimanesse senza tutela, senza guarentigia. Ebbene, con quella riforma la sicurezza pubblica venne vantaggiata.

Per la qual cosa, abolendosi la pena di morte nei quattro casi che l'onorevole Ministro ha contemplati nell'attuale progetto, s'avrebbe lo stesso effetto, che ebbe la riduzione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

di quelli, che eran scritti nel Codice piemontese.

Ma, si dice: la pena di morte è una pena molto più grave, molto più spaventevole di fronte alle altre pene, e quindi è un ritegno maggiore per i malvagi. Signori, la pena di morte è la più terribile delle pene, ed io sono il primo ad affermarlo.

Ma, o Signori, bisogna distinguere la pena di morte che la legge minaccia, dalla pena di morte imminente attuale.

L'uomo non commetterebbe un gran delitto, se per avventura fosse sicuro di essere condannato non dico alla pena di morte ma all'ergastolo, alla reclusione. Egli è lusingato sempre dalla speranza che non sarebbe scoperto. Di più il malvagio dice: vi sono le circostanze attenuanti ed i giurati ne sono gli arbitri; facilmente me le accorderanno.

E dice ancora: questa pena di morte è una parola scritta nel Codice, è un'astrazione; non si eseguisce. Difatti risulta dalla statistica che sopra 186 condanne di morte vi furono 174 grazie e 12 esecuzioni.

Quindi colui che commette un gran misfatto, prima si lusinga di non essere scoperto, poi che i giurati gli accorderanno le circostanze attenuanti, e finalmente che gli sarà concessa una commutazione.

Se un Governo avesse un buono ordinamento giudiziale, s'avesse delle istituzioni tali da rendere impossibile, o quasi impossibile lo scampo del malvagio, la società avrebbe la guarentigia più completa.

Dunque o signori, io dico che la pena di morte, nella sua esecuzione è terribile, ma che si rende poco spaventosa per l'eventualità, per la speranza di sfuggirla e per la sua lontananza. Certamente il cattolico, sinceramente convinto, crede che l'inferno sia la maggiore delle pene, e pure pecca ogni giorno, perchè l'inferno è lontano.

Si è detto: la pena di morte ha un gravissimo difetto, quello di essere irrevocabile, indivisibile ed ineguale. Ma queste sono cose verissime dette e ridette, ed io non voglio ridirle.

Alle osservazioni fatte su questo soggetto io voglio aggiungere una che mi sembra della maggiore importanza. Vi è nelle pene una continua gradazione. Si comincia dalle pene di polizia, dall'arresto, che si estende da un giorno

a sei mesi, segue la prigionia da tre giorni a cinque anni; viene poi la relegazione, la reclusione, e finalmente l'ergastolo, la reclusione, ecc. Tutte queste pene hanno tra di loro una grande affinità e graduazione. La differenza è semplicemente nella durata.

Solo la pena di morte se ne differenzia, in quanto che essa non è la restrizione della libertà personale; ma la distruzione dell'individuo.

Io non so come si possa passare dalla pena dell'ergastolo, che consiste nella restrizione della libertà, alla pena di morte; l'una è vita condannata a molte privazioni, ma è vita pur sempre; l'altra è la distruzione; l'una è l'essere, l'altra è il nulla.

Vi è un abisso, un baratro che non si può colmare, e questa, secondo me, è una delle gravi ragioni, per cui la pena di morte è un incomportabile eccesso. Ed il legislatore grandemente se ne preoccupa.

Infatti, mentre il legislatore scrive la pena di morte nel suo Codice, non ha in essa alcuna fiducia, non la stima, non la pregia, l'ha in grandissima diffidenza. Basta, o Signori, accennare l'articolo di legge letto ieri dall'onorevole Senatore Tecchio; ma vi è di più. Voi sapete che vi sono stati talora de' condannati a morte, i quali non hanno voluto ricorrere in Cassazione, preferendo la pena capitale all'ergastolo, ed alcuni hanno rifiutato la grazia.

Il nostro Codice di procedura, trattandosi della pena capitale, ha provveduto agli inconvenienti che risulterebbero dalla mancanza del ricorso.

Il legislatore all'articolo 650 si esprime così:

« Se la condanna è di morte, il difensore dovrà sotto la sua responsabilità produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quando anche il condannato nol volesse. »

Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore o sia stato prodotto fuori termine, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa la esecuzione, manderà d'ufficio gli atti alla Corte di cassazione, la quale destinerà un avvocato ed esaminerà i mezzi di annullamento ch'egli produrrà, salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione, ed alla stessa Corte, la facoltà di elevare d'ufficio, e salvo alla stessa Corte, se vi è luogo, il pronunciare pene disciplinari contro il difensore, che om-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

mise di produrre entro i termini legali il ricorso.

Vedete, con che paterna sollecitudine il legislatore viene in soccorso dei condannati a morte; egli vi trova in certo qual modo la sua responsabilità impegnata, avendo scritto una tale pena nel codice.

E che cosa accade, o Signori? Accade che, specialmente là dove fu abolito il patibolo, tutti i magistrati componenti la Cassazione, autorizzati, anzi incitati da questa disposizione di legge, naturalmente s'ingegnano, per quanto è possibile, di tutelare la vita del condannato, e ne hanno il diritto, anzi dirò il dovere. In questo stato di cose il Procuratore generale produce motivi di ufficio, producono motivi di ufficio i consiglieri; e quindi avviene che le sentenze capitali sono quasi sempre annullate.

Vedete adunque che lo stesso legislatore ha una grande diffidenza della pena di morte. E in verità, Signori miei, il patibolo è un brutto spettacolo, è uno spettacolo orrendo.

Voi punite l'omicidio premeditato per mezzo di un altro omicidio molto più premeditato.

L'assassino si mette in agguato, e con un colpo di fucile o di pugnale, uccide la vittima, la quale passa dalla vita alla morte quasi senza dolore, ma il colpevole di un omicidio premeditato è condannato prima definitivamente; poi vien messo in confortatorio, e assistito dal sacerdote che lo conforta a salire sul patibolo, e porre la testa sotto le seure; soffre un martirio orrendo che si compie con la più fredda premeditazione.

Signori, meno male quando il carnefice fa bene il suo mestiere, ma vi hanno esempi in cui il carnefice fallisce al suo orribile compito, come avvenne nel 1869 sulla pubblica piazza di Terracina in Sicilia: la mannaia cade e colpisce una spalla del condannato; questi si rizza sanguinoso sul palco, allora il carnefice tratto un pugnale dal seno lo trafigge con molti colpi, orribile spettacolo!

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha proposto il rimedio. Nascondiamo, egli dice, questo spettacolo osceno ed orribile, quest'omicidio legale si commeta in segreto.

L'esecuzione in segreto arieggia il mistafato che si nasconde nelle tenebre; e cessa la pena di essere esemplare.

Signori, varie specie di condannati salgono

il patibolo; vi sono di quelli i quali vanno a morte con grande coraggio, che là sfidano la morte, che salgono sul palco con riso beffardo. Basterebbe dire che l'illustre Ettore De Rugo condannato a morte nel 1799, quando fu tratto sul patibolo pose la faccia rivolta alla seure perchè volle vederla quando gli troncava la gola.

Senatore IKBRIANI interrompe.....

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di non interrompere.

Senatore CONFORTI.... Dunque questa pena di morte per alcuni è subita con indifferenza e disprezzo; altri ne sono così atterriti e prostrati ch'è duopo trascinarli sul palco; in questo caso può dirsi, che il carnefice uccide un uomo morto; orribile spettacolo che muove a ribrezzo ed a misericordia i cuori più duri.

Vi sono poi condannati, i quali si sono pentiti sicuramente, si sono riconciliati con Dio, e che guardano il patibolo con rassegnazione, che hanno sul viso una celeste serenità.

Il popolo vede in costoro delle vittime. A questo proposito permettetemi che vi racconti un aneddoto: in Napoli viveva, nel secolo passato, il celebre filosofo Genovesi. Egli aveva un servitore, il quale un giorno si recò sulla piazza di Mercato dove aveva luogo una esecuzione. La sera raccontando al filosofo i particolari del fatto, disse: « il condannato era un angelo; egli è volato in paradiso; che morte! com'era contrito; beato lui! beato lui! Il filosofo ci pensò sopra ed il giorno dopo licenziò il servitore dicendogli che gli potrebbe venire il desiderio di fare una morte simile. » (*Haritò*)

Non pertanto o Signori, e in ciò io richiamo l'attenzione del Senato, io sarei per la pena di morte se l'esecuzione di questa pena fosse una conseguenza della prescrizione del legislatore.

Ma, Signori, non il legislatore che scrive la pena di morte, ma i giurati, ne sono gli arbitri assoluti ed irresponsabili; se loro piace di ammettere le circostanze attenuanti il condannato vive, se no, il condannato è morto.

Merita lode l'onorevole De Falco che propose una legge sui giurati sostituendo agli elettori politici le categorie; merita lode il Ministro che propose la riforma del giudizio dei giurati.

Talvolta costituirono il giuri uomini di crassa ignoranza ed in loro mano fu la vita e la morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Io, come Procuratore generale della Corte di Cassazione di Firenze dovetti domandare l'annullamento di una sentenza di Corte di Assise in cui il capo de' Giurati non sapeva neppure sgorbiare l'abbici. Basti il dire che oltre molti altri spropositi invece di firmare: il capo dei Giurati, firmava: il capo de' Curatti. (*Harità.*)

È avvenuto spesso che mentre hanno negato le circostanze attenuanti in fatti meno atroci, l'hanno ammesse in certi fatti atrocissimi.

Ora, dico io, quando la vita di un uomo dipende dalla dichiarazione di sette uomini che talvolta non hanno sufficienti requisiti per giudicare rettamente, si può approvare la pena di morte?

La esecuzione della pena capitale dipende da mille circostanze estrinseche al delitto; per esempio avviene in un punto qualunque del Regno un gran misfatto, da tutte le parti si grida che bisogna che giustizia sia fatta, che bisogna dare un esempio, allora si prende una vittima, si uccide... e con ciò non si fa altro che quello che presso i Romani si faceva con la decimazione dell'esercito.

Non crediate, o Signori, che io che parlo in questo modo abbia fiducia, permettetemi che lo dica, che il Senato abolisca la pena di morte.

L'onorevole Menabrea dice che noi abolizionisti siamo utopisti... Io dico però che le più schernite utopie divennero in corso di tempo delle grandi verità. Lo stesso cristianesimo pareva un'utopia, e poi si rese quasi universale e trasformò il genere umano.

Ora, o Signori, permettetemi che io vi legga un brano di un documento che vi farà molta impressione.

L'onorevole Senatore conte Sclopis, che ha dato alla luce tante opere pregevoli, ed è quell'uomo solenne che il mondo conosce, scrisse le « Memorie storiche sulla dominazione francese in Italia dal 1800 al 1814, » corredate da varii documenti importanti. Fra gli altri documenti leggesi un rapporto del generale francese Mérou, il quale era governatore dell'Etruria.

Questo rapporto, diretto all'Imperatore, dice così: « Si osserverà per lungo tempo con stupore, che il numero dei misfatti commessi sotto il regno di questo principe (che era Leopoldo), e specialmente negli ultimi tre anni, è inferiore di più della metà di quelli che sono stati

commessi sotto il Governo della regina d'Etruria, quantunque (e qui chiamo l'attenzione del Senato) la legge del suo predecessore fosse molto più mite, quantunque, riformando le leggi del suo predecessore, avesse aggravato i supplizi, ristabilito la pena di morte, e moltiplicati i casi di sua applicazione. »

Questo documento merita di essere scolpito a caratteri d'oro.

Veggono dunque i conservatori come le loro idee sono poco fondate, e come, nello stato attuale della società, se per avventura si abolisse la pena di morte, la sicurezza pubblica potrebbe esserne vantaggiata.

Ma però io non debbo dissimulare che il progetto del Codice penale, salvo alcune mende, le quali si vanno nel corso della discussione correggendo, è un progresso.

Se non che, di fronte a questo progresso abbiamo un regresso grandissimo, il quale consiste in ciò che la pena di morte, la quale è dal 1860 abolita in Toscana, vi debba essere ristabilita.

Ad ottenere un tanto regresso si ricorre all'esempio dell'Impero germanico: ma gli esempi si debbono imitare quando sono degni d'imitazione. Si osservi inoltre che il Parlamento germanico rigettò la pena di morte nella prima lettura a grande maggioranza; all'ultima lettura ebbe il mantenimento della pena di morte la maggioranza di pochi voti. Ed a questa maggioranza di voti potentemente influi la parola del principe di Bismarck, il quale dichiarò che il Consiglio federale non avrebbe mai accettato l'abolizione.

Io già prevedo che questa dotta discussione non avrà alcun risultato, l'unificazione del Codice penale non avverrà; perocchè non posso immaginare, che la Camera de' Deputati, la quale nel 1865 approvò a grande maggioranza l'abolizione della pena di morte, voglia rinnegar il suo voto, ora che si tratta, non solo di mantenere la pena di morte là dove esiste, ma di ripristinarla là dove fu da gran tempo abolita.

Si dice che è necessario ristabilire la pena di morte in Toscana, perchè la legge dev'essere eguale per tutti. Se questo argomento può avere alcun valore, lo ha nel senso che si agguagli la rimanente Italia alla Toscana, dove è già abolito il patibolo.

Ma l'onorevole Ministro ci dice: in fine dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

conti i giurati non l'applicheranno; ammetteranno le circostanze attenuanti: sarà soltanto la pena scritta nella legge. E questo è quello che non vorrei, non vorrei che la legge scritta fosse una lettera morta. Quando la legge è scritta bisogna che sia una verità.

A questo soggetto io non voglio leggere ciò che scrive quella penna eloquente di Lucas, perchè quelle parole assai gravi potrebbero offendere la delicatezza del Ministro. Il Lucas da 50 anni combatte contro il patibolo. L'abolizione della pena di morte è per lui una religione, l'abolizione per lui sarebbe un trionfo.

Io, Signori, non voglio ulteriormente tediarvi: finisco il mio dire dicendovi: credate voi che sia un grande miracolo abolire la pena capitale? Di miracoli ne abbiamo fatto di molti e questi sono veri miracoli.

Abbiamo unita l'Italia, l'abbiamo resa libera, l'abbiamo resa indipendente, abbiamo anche risolto con la celebre formola, libera Chiesa in libero Stato, la questione religiosa.

Già tra i conservatori e noi havvi su questa questione poca differenza. I conservatori dicono: aboliremo la pena di morte domani, noi diciamo: aboliamola oggi. In Senato noi abolizionisti siamo minoranza, ma questa minoranza tarderà poco ad essere una maggioranza imponente.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. Da quattro giorni si agita in quest'Aula pacatamente, tranquillamente, la più grave questione che possa mai discutersi da legislatori.

Si tratta: se si debba conservare o abolire la pena di morte.

La questione è stata guardata sotto triplice aspetto. Sonvi di quelli che hanno sostenuto che la pena di morte è illegittima; altri che senza essere illegittima è inefficace; altri infine sostengono che l'abolizione di essa riesce opportuna.

Il nostro venerando Presidente Musio fu il primo che ampiamente svolse e cercò dimostrare la illegittimità della pena capitale; tutti gli altri, poco più poco meno, ne hanno ritenuto la legittimità, ma non si sono dati la pena di dimostrarlo, ed a parer mio hanno fatto bene, perchè è facile dirlo, ma difficile ed arduo il compito della dimostrazione. Finalmente l'onorevole Comferti che una volta opinò per la ne-

cessità della pena capitale, ora convertito, vi dice, non essere per se stessa illegittima, ma non la reputa necessaria.

Dissi, che coloro i quali asseriscono e non dimostrano la illegittimità della pena di morte si sono appigliati a savio partito, perchè per dimostrarne l'illegittimità, bisogna distruggere la storia umana; l'umanità si suole considerare sotto duplice aspetto: vi sono di quelli che si fermano alla generazione attuale, altri invece la seguono di passo in passo a traverso dei secoli, vedono tutto quello che si è fatto, e da questo esame ritraggono i principii universali e perpetui che la governano. Tale è la mente e la scuola di Vico. In questo senso, e sotto questo aspetto due sommi Italiani hanno determinato la legittimità della pena capitale, e poichè l'uno e l'altro sono stati citati, è mestieri che io brevemente rilegga le loro opinioni, e vi faccia osservare in quali termini hanno essi posta e determinata la questione, che dobbiamo risolvere.

Il Romagnosi si esprime così: « Quello che è innegabile si è, che se la pena di morte è necessaria per trattenerne gli uomini, non solamente dagli omicidi, ma da ogni altra maniera di delitti, essa sarà precisamente giusta, e la società avrà un vero diritto ad infliggerla... Io ripeto, supponendo il fatto della necessità, che essere non può che un fatto, il diritto di irrogare la pena mai sempre l'accompagnerà, perchè ne presiste il fondamento nei più sacri e primitivi diritti della natura umana. » Il Rossi, la cui autorità è innegabile, si esprime precisamente in questi termini: « La storia c'insegna che l'uso della pena di morte è stato universale: si trova presso tutti i popoli ed in tutte le epoche. Non è stato, che in questi ultimi tempi che si è pensato ad abolirla in alcuni Stati; ma di tali risoluzioni le une non sono sopravvissute ai loro autori; le altre non sono che semplici progetti. L'autorità di questi atti agli occhi del pubblico europeo è stata diversa. Taluni teorici e qualche filantropo han visto in ciò una splendida conferma delle loro dottrine e della legittimità dei loro voti. I pratici al contrario, non hanno tenuto il minimo conto di questi esempi; non hanno saputo scorgervi che atti di fina politica, o d'una umanità intempestiva e male estesa. I popoli, anche quelli in mezzo ai quali si è operato un sì grande mu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

tamento nel sistema penale, han fatto sembianza di non accorgersene; l'abolizione o il ristabilimento della pena di morte sono passati in mezzo a loro, come eventi quasi stranieri alla nazione, come misure di semplice politica. »

Che deve conchiudersi da tutto ciò? che la pena di morte sia non solamente una pena legittima in se stessa, ma di una necessità tale per cui se ne debba desiderare il mantenimento? Incolga sventura a chi possa trarne una tal conseguenza! La pena di morte è un mezzo di giustizia estrema, pericolosa, di cui non si debba far uso che con estrema riserva, che in casi di vera necessità, che deesi desiderare di veder sopprimere interamente, e per la quale il dovere c'impone di impiegare tutti i nostri sforzi, preparando uno stato di cose che la renda compatibile con la sicurezza pubblica ed individuale: la questione adunque è netta e precisa; l'abolizione di questa pena, non deve esporre a grave pericolo l'ordine sociale, e con esso la vita degli onesti e pacifici cittadini.

Senza ciò gli uomini di Stato non potranno mai consentire ai voti degli abolizionisti, non possono essi in buona coscienza compromettere la vita degli innocenti per risparmiare quella di un assassino.

Gli scrittori moderni i quali tuttora sostengono la pena di morte essere illegittima, le traggono la conseguenza, secondo una frase comune e volgare, che la pena capitale inflitta ai sommi scellerati non sia altro che l'*assassinio legale*. Questa frase ad effetto fece una volta il suo corso trionfale, adesso non ha più vigore, per la ragione semplicissima che contiene in sé un concetto falso ed assurdo. Ho visto che parecchi oratori si sono rivolti con impeto e sdegno contro lo stromento di esecuzione della pena capitale. Lasciate li in basso questo misero e vile ordigno a cui non si deve badare « non ti curar di lui; ma guarda e passa! » Bisogna andare più in là; alzare gli sguardi più in alto! Se la pena di morte è illegittima la conseguenza logica, inesorabile, fatale della vostra premessa si è, che tutti i legislatori sacri e profani da Mosè a Washington, tutti i popoli della terra retti a monarchia assoluta o da istituzioni libere, i quali hanno sancito la pena di morte nei loro Codici penali, hanno commesso il così detto assassinio legale e sono

stati i primi, i più grandi malfattori del genere umano!

Ma vi ha di più; i magistrati, i quali applicano una pena illegittima, i consiglieri della Corona, i quali non ammettono sia il caso di largire la grazia sovrana, il Ministro Guardasigilli, che appone il suo *visto* per l'esecuzione della pena capitale, tutti concorrono all'assassinio legale! Or tali conseguenze iperboliche e strane, siccome rifuggono dal senso comune, e ripugnano al senso morale, non sono più ammesse che dagli scrittori e sostenitori di teorie puramente ideali.

Se la pena di morte ha ottenuto per migliaia di secoli il consentimento di tutte le nazioni, di tutti i legislatori sacri e profani, a cui Macchiavelli dedicava gli oncri divini, ardirete voi sostenere che tutti fallarono, e invece del monumento perenne della immortalità della fama, che consacra ad essi la Storia universale, spetti loro invece il marchio vituperevole dell'infamia solenne e perpetua! Nè basta; guardiamo all'epoca nostra e vedremo che le grandi e civili nazioni non hanno avuto il coraggio o la smania precipitosa di cancellare questa pena dai loro codici: credete forse che la pena di morte sia ad alcuno simpatica? Mai no; sarebbe lo stesso che snaturare l'indole umana, e tradire le intenzioni di coloro che sostengono la tesi opposta alla vostra.

Riflettete inoltre, o Signori, che tutt'ora, questa pena a cui voi denegate la legittimità, è legge per noi; quest'oggi siamo dunque meno civili di quello che saremo domani se l'avremo abolita?

L'Inghilterra, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera, tutti gli altri popoli insomma che l'hanno conservata, da domani in poi, per ciò solo, diverranno meno civili di noi? Sarebbe invero un modo facile e sicuro di potersi collocare ad un tratto in capo alla civiltà moderna; senza badare se i reati di sangue, i ricatti e i parricidi per questo improvvido ed instantaneo mutamento si accrescano a dismisura, disonorando presso gli altri popoli il nome d'Italia!

A questo punto il Senatore Tecchio faceva osservare: ma badate; tutte le scuole in Italia insegnano l'abolizione della pena capitale, e voi volete mantenere la scienza in opposizione alla pratica?

In tale quistione non solamente, ma in tutte le investigazioni dello scibile umano, avviene sempre che la dottrina preceda di qualche secolo l'applicazione pratica dei principii scientifici e sociali. La ragione ne è semplicissima: i filosofi, i pensatori, i poeti, riguardano sempre la questione in astratto, trovano un principio giusto, fanno una scoperta, scorgono col telescopio una stella lontana, e l'additano alle moltitudini: ma le moltitudini alzano gli occhi, non osservano, non vedono nulla, e restano incredule e riluttanti, perchè non preparate; passano una o più età, e quando la riforma è opportuna, ed ha per sé l'assentimento generale, allora si compie.

Non è dunque che la scienza si trovi in opposizione alla pratica; la pratica attende il momento opportuno per poter incarnare il concetto astratto e nebuloso della scienza.

Così le idee della libertà economiche e civili, verissime in teoria, si sono svolte ed applicate gradatamente; così, l'abolizione della schiavitù è proceduta lentamente; così la pena capitale che si infliggeva una volta per ogni specie di delitti, ora va limitata soltanto a pochi ed atrocissimi misfatti, e faccia Dio che sparisca insieme con l'assassinio e il parricidio interamente dal mondo!

Veramente, o Signori, l'onorevole Senatore Conforti ha posto la questione ne' suoi veri termini: egli consente della legittimità ed efficacia della pena capitale; ne reputa però opportuna ed umana la pronta abolizione: nessuno nega che la pena capitale si debba una volta abolire, bisogna però con ragioni desunte dalla pratica, indagare se veramente ci troviamo in condizioni di poterla abolire. Ecco il problema!

Ma non tutti i nostri oppositori convengono sulla efficacia di questa pena; strana supposizione invero, che ciò che spaventa, possa non incutere un salutare terrore!

Che la pena capitale si ritenga come la più terribile delle pene, è convinzione universale. È scritta in tutti i Codici; come la pena più grave, sta in cima della scala penale. Quelli che sostengono che la pena dell'ergastolo sia più paurosa dell'altra, non sono nel vero, ed ove ciò fosse, nel volerla abolire sarebbero spietati.

Si è fatta la distinzione tra credenti e non credenti. La pena capitale atterrisce tutti i cre-

denti, perchè paventano di doversi presentare al Giudice supremo, gli altri si spaventano di dover precipitare nel nulla!

La coscienza della vita è il sentimento più universale e più caro a tutti gli uomini, e quindi la morte è per l'uomo la cosa più terribile. Ora, per dimostrare che la pena di morte si debba abolire, innanzi tutto si deve provare che riesce del tutto inefficace e vana.

Non bisogna riguardare la pena di morte in se stessa come sta scritta in parole di colore oscuro in cima alla scala delle pene, dà di sé una brutta ed assurda immagine: conviene badare allo scopo che si propone il legislatore, quando la colloca là a quel posto come sentinella avanzata, con la sua salutare consegna. La pena capitale fa d'uopo osservarla in relazione col reato che punisce, col compito che le viene prefisso.

Essa è custode e vindice dell'esistenza di migliaia di famiglie che popolano i campi e le città, le quali non domandano altro alla società che di poter menare la vita dedita al lavoro tranquillamente, onestamente. Questi cittadini innocenti sono inermi, senza protezione, tranne questa temuta insegna, mentre gli assassini meditano di rubare e di uccidere a guisa di lupi famelici e rapaci. Questa vigile sentinella sta là, e dice agli iniqui che si presentino al varco fatale: se voi commetterete il reato previsto in questa legge, sarete puniti di morte; alto là, fermatevi!

Si dice che la vita dell'uomo è sacra: ma non è sacra soltanto la vita degli scellerati!

Guardiamo il sistema della natura.

Il gran legislatore, innanzi al quale noi siamo troppo piccini, stabilisce la legge di gravitazione. Per essa la terra s'aggira intorno al sole, essa è la causa motrice e vivificante dell'universo; ebbene, un onesto operaio tutto dedito al lavoro; un innocente bambino precipita dall'alto e soccombe; e che perciò? Sospenderà per questo l'Autore supremo della creazione quella legge benefica? Giova alla grande maggioranza de' viventi, riesce fatale a taluni, ecco tutto.

Vi ha di più: avete innanzi a voi lo spazio dei mari, in Ite benefiche creature si dedicano al commercio; sorge una bufera spaventevole, una grande quantità di navi si perdono, e con esse migliaia di uomini: quante famiglie

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

rovinate, quante scene strazianti, quante lagrime, quante miserie!..... ebbene per questo si deve abolire il commercio? Il bene de' più compensa il male de' pochi!

La pena capitale, come divieto all'omicidio premeditato, al parricidio, all'assassinio giova alla società; se alcuni tracotanti e perversi varcano la soglia fatale e ne pagano il fio, sarà ciò imputabile al provvido legislatore?

Il legislatore reputa che questa pena sia indispensabile per la tutela della vita di tutti i cittadini, non esclusa quella dell'assassino, a cui non di rado attende un altro assassino; che si applichi dunque questa pena. Chi viola la legge è responsabile dell'azione colpevole, la pietà può esser per lui; ma il sentimento generoso di sublime indignazione e di profondo compianto della grande famiglia sociale, deve serbarsi invece per la vittima delle sue scelleratezze!

Sulla pretesa della inefficacia della pena capitale, si sono raccontati taluni aneddoti, che quand'anche veri proverebbero nulla.

Mentre alla Corte di Assise si discute una causa per furto, nella stessa aula, se ne commette un altro: si dice, nell'atto di applicare la pena capitale talvolta si perpetra un reato di sangue; la pena capitale è dunque inefficace.

Per la stessa guisa, se si ruba la borsa ad un altro, nel mentre che si discute una causa per furto, anche la pena della reclusione o del carcere è inefficace; così riesce inutile il sistema penale; abbasso anche le prigioni; rubi ed uccida ciascuno a suo libito!

I nostri oppositori non potranno mai dimostrare la inefficacia della pena capitale, o negare pensatamente la grande e salutare influenza ch'esercita in beneficio della società; che se taluni, malgrado ciò, consumarono il misfatto, quanti mai, per questa sola minaccia, non si sono fermati allibiti e tremanti sull'orlo dell'abisso!

Non è possibile sostenere che non sia temibile la pena capitale; vi si oppone la scienza, la storia, il senso comune ed universale del genere umano; e se vuolsi che questa pena sia inefficace, bisognerebbe delurne l'inefficacia di tutto quante le pene! Ma veramente non fa essa impressione nell'animo dell'assassino? Le parole sono parole, o Signori, ed i fatti son fatti.

Si è visto al Consiglio di Stato, al quale ho l'onore di appartenere, e che si suole dal Guardasigilli consultare per la commutazione della pena capitale in quella dei lavori forzati a vita, che parecchi grandi scellerati, e precisamente quelli che facevan parte delle bande del brigantaggio nelle provincie napoletane, si erano presentati e costituiti dinanzi alle autorità politiche e militari, alla sola condizione *di aver salva la vita*. Per mezzo dunque di questa pena, e pel timore che essa inente, si è ottenuto il grandissimo beneficio di averli costretti a desistere dai loro crimini, a risparmiare tante vite innocenti e benefiche! Senza ciò avrebbero essi tolta la vita a tanti altri, sicuri che la loro vita soltanto era sacra ed inviolabile!

La questione è adunque di sola opportunità, e nelle questioni di opportunità, o Signori, bisogna aver molto riguardo ai giudizi del Governo.

Osservò benissimo l'onorevole Senatore Conforti, che da questi banchi le questioni si guardano da un punto più alto di quello, ove son collocati i banchi dei ministri; da quel punto si contempla in linea orizzontale tutta la società e si vede quale sia la sua posizione attuale; in tal modo si può determinare con criteri sicuri, perchè *dedotti dall'esperienza*, quando le condizioni sociali siano talmente tranquille e sicure da render utile e giovevole l'abolizione di questa pena; si potrà allora soddisfare non solo al voto degli oppositori, ma di noi tutti quanti.

Ora, il Governo nel presentare il codice penale, credette indispensabile che la pena capitale rimanga, e ne udrete in breve i motivi desunti dal parere quasi unanime di tutta la magistratura del Regno, e della maggioranza delle popolazioni che la reputano necessaria, e la reclamano per loro tutela.

Il Ministro Guardasigilli si rivolse anni sono alla Corte di Cassazione di Palermo, della quale io faceva allora parte, domandò il suo parere, ma dal lato dell'opportunità soltanto. La Cassazione di Palermo opinò per la conservazione di essa, e furono dello stesso parere le Corti di appello di Sicilia; la Cassazione di Torino, e quella di Napoli, tranne quella di Firenze, credettero del pari che non fosse il caso di poterla abolire: però in quanto a Firenze, cioè,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

alla Toscana, anzichè abolirla, sarebbe stato il caso di rimetterla in vigore.

Si consultarono i Prefetti anche sul punto di vista dell'opportunità. E 41 dissero non essere ancor giunto il momento opportuno dell'abolizione; mentre 28 troverebbero propizia l'occasione, per essere le provincie affidate alle loro cure tranquille e sicure.

E qui l'onorevole Senatore Conforti ragiona così: « Se la minoranza dei Prefetti ritiene che la pena capitale si possa abolire, dee vincerla sulla maggioranza riluttante e caparbia. »

Ma, domando io, è logico che il voto di 28 prevalga su quello di 41? È un ragionamento che non mi persuade, e la ragione parmi evidentissima.

In quelle 41 provincie vi ha un gran numero di cittadini che debbono badare alla conservazione loro e della loro famiglia, e l'idillio delle altre provincie che si trovano in sicuro, suffragherà poco a quelle, che per le speciali loro condizioni credono indispensabile questa pena tutoria e riparatrice.

Credo più facile, che nei piccoli Stati si possa riuscire all'abolizione della pena capitale; ma quanto ai grandi Stati finora non ve ne è stato alcuno che abbia avuto il coraggio o la temerità di abolirla: perchè nelle grandi comunità bisogna provvedere agli interessi ed ai bisogni di ciascheduna provincia: non perchè in Toscana le condizioni della sicurezza pubblica siano migliori, non deesi più badare alle condizioni generali del Regno, anzi deesi avere maggior cura a quelle provincie che si trovano in maggior pericolo; la sicurezza degli uni non giova nè provvede ai pericoli degli altri, e i buoni padri di famiglia badano con più affetto ai figli infermi, che ai sani. È un fatto incontroverso per altro che le grandi nazioni non hanno abolita la pena di morte. Lascio da parte il carico speciale che si addebita alla Germania, benchè io non creda che l'influenza del principe di Bismarck abbia pesato sopra un solo voto che si riferisca a sì grave questione. Sarebbe un'offesa gratuita fatta alla coscienza di tanti uomini eccelsi; ma è un fatto, ripeto, che in nessuna delle grandi nazioni, nè in Germania, nè in Inghilterra, nè in Francia è stata abolita la pena capitale.

Si dice pure: se votiamo l'abolizione noi a-

vremo l'approvazione di tutta l'Europa. Adagio! Avremo tutt'al più un biglietto di visita di capo d'anno. Ci diranno: ci congratuliamo che le vostre circostanze siano tali d'aver potuto abolire la pena di morte! Ma di qui ad un anno presentateci le vostre statistiche, e di là si vedrà, se avete fatto bene o male. Faremo dunque a tempo debito il conto. E potrebbero anche dirci: il nostro conto è questo a tutt'oggi; su via mostrateci il vostro. Disgraziatamente, o Signori, da questo lato abbiamo poco a vantarci, e convien confessarlo, affinchè volendo celare le nostre piaghe non s'inciprigniscano e non diano in cancrena!

Le nostre condizioni sociali sono veramente deprevevoli e anormali.

Noi ci troviamo in circostanze peggiori di qualsiasi altra grande e civile nazione in fatto di sicurezza pubblica. Non parlerò della Sicilia, la quale ha i suoi guai; e di cui a torto o a ragione si parla di troppo. In questi ultimi tempi furono pronunciate nel solo distretto della Corte di appello di Napoli 16 sentenze capitali. I giurati avrebbero potuto ammettere le circostanze attenuanti e non lo vollero fare!

Procediamo innanzi tranquillamente nel nostro cammino; in Sicilia e nelle Calabrie, sovente avvengono tra carabinieri, soldati ed assassini lotte sanguinose nelle quali restano uccisi taluni ribaldi; ma il peggio è che cadono anche i difensori dell'ordine e della giustizia! Povere vittime, il loro sangue reclama il vostro compianto!

In questi ultimi anni si son viste le sette degli accoltellatori nelle Romagne, sono stati proditoriamente uccisi magistrati integerrimi, e taluno è misteriosamente scomparso; si pigliano in ostaggio pacifici cittadini, e dopo avere taglieggiate le loro famiglie, si scannano barbaramente; in questo stato di cose possiamo dire con sicura coscienza che le condizioni della sicurezza pubblica sono normali, e che possiamo largheggiare di clemenza verso sommi scellerati? Mettiamoci la mano sul cuore!

Malgrado ciò, si è fatto un passo innanzi nella via dell'abolizione; la pena di morte si è limitata a pochissimi casi, a quei soli, pei quali, chi li commette si spoglia della nobile effigie dell'uomo, ed assume quella della belva feroce; tanto più feroce che accoppia l'uso della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

mente umana, astuto ed insidioso, all'istinto bestiale e ferino!

Il Senatore Conforti ha detto, che avendo il legislatore trasmessa ai giurati la facoltà di applicare il beneficio delle circostanze attenuanti, con ciò la vita degli uomini dipende da' giurati, che possono infliggerla a loro beneplacito.

Il giorno in cui il legislatore diede facoltà ai giurati, che si sono da voi entusiasticamente chiamati i giudici del popolo, rappresentanti la coscienza nazionale, di poter concedere il beneficio delle circostanze attenuanti, virtualmente la pena capitale fu abolita; rimase come principio, applicabile nei soli casi in cui le circostanze attenuanti siano state irreperibili, nei casi insomma di assoluta malvagità.

Ma i giurati non sono abili a conoscere le circostanze attenuanti, e le ammettono dove non le dovrebbero ammettere, e viceversa. E se tutto finisse col giudizio dei giurati, direi: si cerchi pure un altro mezzo di cautela. Ma fortunatamente la legge lo ha trovato; il rifiuto supremo della clemenza sovrana.

I Procuratori generali, i Presidenti delle Corti di Assise, ed i Procuratori generali delle Corti di Cassazione danno in ogni caso di domanda di grazia il loro parere, separatamente e conscienziosamente; e se in un caso di somma ferocia dichiarano essi che non sia il caso d'implorare ed ottenere la grazia sovrana, ciò non basta; si chiede anche il parere del Consiglio di Stato; il Governo non fa eseguire la sentenza prima che il Consiglio di Stato non abbia religiosamente esaminate tutte le ipotesi possibili in fatto ed in diritto, che possano suscitare nell'anima umana un raggio di clemenza.

Nel 1874 furono moltissime le sentenze capitali, tre o quattro le esecuzioni: ma quanti furono gli omicidii, quanti e quali gli assassinii da costoro commessi? Abbiate compassione e misericordia per le povere vittime, e non soltanto per quelli che lasciarono sul patibolo i delitti! Il sentimento della pietà, o Signori, è cosa bellissima e celeste, purchè guidato sempre dalla logica; la teoria sentimentale irreflessiva, scompone le norme della giustizia.

La pietà per i tristi, è talvolta ingiustizia per i buoni. Abbiamo uditi Senatori eloquenti, che ci hanno fatto un quadro alla Caravaggio; ci

hanno messo innanzi la figura miserrima del giustiziato, senza curarsi delle povere vittime.

Vorrei che il quadro fosse dipinto sott'altro aspetto: metteteci innanzi quelli che meritano la vera, la santa compassione, indietro la figura del giustiziato; qui le vittime, là l'espiazione!

La sensibilità nostra è stata viziata dalla letteratura moderna: quante lagrime amare non ho sparso nella mia gioventù, che avrei potuto serbare per mali più veri e reali! Il rimorso, il vero rimorso si concepisce da chi non sarebbe mai capace di commettere i grandi delitti. Tanti anni or sono, io narrava ad una mia egregia amica, che la figlia di un ottimo magistrato si presentò nel gabinetto di studio di suo padre e dopo un vivo diverbio, per non aver egli voluto consentire alle nozze di lei con un giovane discolo, presa da subitanea rabbia rovesciò il tavolo che stava dinanzi al padre, e andò via a guisa di furia. Il povero vecchio allibi, fu colto da apoplezia e dopo tre giorni morì! A questo punto la mia povera amica con gli occhi gonfi di lacrime esclamò: Se io avessi commesso un atto sì atroce, mi sarei inginocchiata dinanzi al letto di mio padre morente, e sarei morta con esso! Invece, la figlia snaturata dopo pochi giorni andò a nozze; le vesti nuziali le fecero deporre l'abito di lutto e le gioie del così detto amore cancellarono la santa effigie paterna! Se ella fosse stata capace di rimorso, non avrebbe commessa l'infame azione!

La grande maggioranza dei magistrati ha manifestata la sua opinione per la conservazione della pena di morte.

Si è detto: essa è in opposizione col principio bandito dalle cattedre, ma anche di ciò è pronta la spiegazione.

È facile nella scuola insegnare principii non attuabili immediatamente; la meta a cui tende il professore è generosa; ma si è già dimostrato che tutte le teorie si svolgono e si attuano nel tempo e col tempo; d'altronde, i professori hanno innanzi a sé una gioventù balda, serena, inconscia delle triste necessità della vita sociale; come mai potrebbero essi turbare quella calma beata! Parlate ad una vergine dei rimorsi dell'adultera! Il magistrato invece si regola coll'esperienza incresciosa, ma vera; è guidato dalla necessità inelut-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

bile delle cose; è condannato anche ad altri supplizii! Deve assistere all'autopsia delle persone che furono uccise, ed essere a contatto coi grandi scellerati, è costretto a vederne il lurido aspetto, a sentire il ribrezzo del loro alito micidiale!

Si vede ricomparire dinanzi i recidivi, i quali dopo un primo reato, ne commettono un altro più grave del primo; come volete che i magistrati abbiano fede illimitata sulla rigenerazione degli uomini e si abbandonino confidenti alla giovanile illusione, che la clemenza giovi più della severità della pena?

Sono i medici degli incurabili, e mettete loro dinanzi la statua dell'Atollo di Belvedere, spirante gioventù e bellezza!

I magistrati si trovano in contatto immediato colla società; e dopo una lunga esperienza, uscirono abolizionisti dalle Università, e sotto la toga i loro cuori grondarono sangue, e concepirono la inesorabile necessità di un giusto rigore.

Non gridate, che costoro non conoscano i principii della scienza, non credete che essi non sappiano ciò che s' insegna da un secolo in qua per l'abolizione della pena capitale! Tutte queste cose le sanno a mena dito; ma sanno di più, che non sempre la clemenza è figlia della provvida giustizia!

Essi sanno che della questione della illegittimità della pena capitale non si parla più come di tesi insostenibile; guardano lo stato sociale e danno il loro parere. Nell'animo dei magistrati la teoria ideale è sottoposta al criterio sagace dell'attualità! Chi si trova nel vero?

A questo punto, o Signori, ogni controversia fra noi dovrebbe cessare; quelli i quali credono che la pena di morte sia illegittima, votino contro; dovrebbero anzi cancellarla dai Codici militari; vada giù la disciplina, si renda impossibile la vittoria, caschi il mondo, ma si salvi il principio! Quelli che la reputano inefficace, se ne lavino le mani; le cose procederanno nè più nè meno come pel passato; tolgano di mezzo un vano fantasma. Si potrebbe ancora disputare con quelli soltanto che limitano la questione alla sola opportunità dell'abolizione della pena. Qui giova osservare che non si tratta d'introdurre nel Codice nuovo la pena temuta, nemmeno di conservarla nei termini stessi e nei casi de' Codici attualmente

in vigore, ma di ridurla a pochi casi soltanto; di guisa che anche gli abolizionisti assoluti, ove venga respinta la loro idea, dovrebbero nell'interesse stesso della loro teoria, adottare il nuovo progetto.

In quanto a me, non oso assumere sulla mia coscienza la terribile responsabilità del danno sociale che potrà derivare dalla soluzione immediata dell'arduo problema. Tutte le nazioni civili non l'osano ancora, il Governo resiste; posso io disporre della vita degli onesti cittadini?

Il problema a risolvere ci si presenta nei termini stessi in cui venne esposto dal sommo e sventurato Rossi. Si sa pur troppo che la vita degli uomini merita ogni riguardo, anche quella degli scellerati, ma non questa soltanto! Il vero problema si riduce a ciò: « Se la persona dell'assassino debba prevalere su quella di venti, di cinquanta innocenti! » Quale è la soluzione più logica ed umana, la nostra o la vostra?

Siamo in due campi diversi, ma non opposti; qualunque sia l'opinione che trionfi, io sarò colla coscienza tranquilla e serena. Anzi, se trionfasse l'opinione contraria, io respirerò con maggiore tranquillità, pensando, che sebbene io non l'abbia creduto opportuno nell'interesse della società, voi ardiste fare l'esperimento sull'intero corpo sociale: la responsabilità non è mia; fatelo pure: ma io ripeterò a me stesso ogni giorno, durante la lunga e pericolosa prova: « Che Dio salvi dalle insidie e dal pugnale degli assassini la gente onesta e tranquilla! »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Poggi.

Senatore POGGI. Signori Senatori, mantenere la pena di morte ed estenderla nelle provincie nelle quali oggi non è, ecco le due proposte del nuovo Codice.

Contro il mantenimento di questa pena hanno già parlato valentissimi oratori, i quali perciò hanno lasciato a me un ristrettissimo campo per dire cose nuove, e tanto più difficile, inquantochè gli oppositori, forti di numero, o scarsi nel combattere a viso aperto, sebbene ravvivati oggi dal valido appoggio dell'onorevole Senatore Errante, si sono trincerati come in un propugnacolo inespugnabile nel bisogno della difesa sociale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Pur tuttavia io credo che vi sia un punto ancora che merita di essere luneggiato, e sul quale non ho sentito molto, anzi punto, trattarsi gli oppositori. Ricorderò che, quattordici anni or sono, fu pubblicato un libro di un celebre scrittore italiano sopra Beccaria e il dritto penale.

Ebbene, in quel libro era trattato lungamente l'argomento della pena di morte e vi si faceva un esame particolareggiato di tutti gli scrittori non solamente italiani, ma anche stranieri, i quali avevano parlato della legittimità ed illegittimità della pena di morte; e comunque lo scrittore sembrasse inclinare egli pure ad ammettere la utilità e la legittimità della pena di morte, pare quando fu al termine del suo lavoro, parvegli sentire la voce del Beccaria che gli domandasse: ma è egli possibile che la testa d'un uomo sia recisa dal carnefice, mentre quest'uomo da false apparenze tradito potrebbe invece di colpevole essere innocente? A quest'ultima interrogazione l'autore non seppe più proferire parola, gettò la penna e si tacque.

Si, o Signori, rimane sempre un argomento il quale prova di per se solo il vizio intrinseco della pena capitale, vale a dire la sua irrimediabilità; di fronte alla quale sta il giudizio umano che spesso erra.

Ed è pure vero, come avvertiva negli scorsi giorni un altro dei colleghi, i quali opinarono per l'abolizione della pena di morte, che la coscienza umana dubita di tanto in tanto di questa pena e vi torna sopra. E ciò accadde appunto in questi ultimi tempi in cui il progresso della scienza penale e specialmente quello delle discipline attinenti al processo penale hanno dimostrato e posto in chiaro la facilità con cui si possano commettere errori nei giudizi umani, nonostante i temperamenti presi per evitarli. Si, o Signori, dinanzi alla minacciata società per un gravissimo delitto il quale l'allarma e la pone in pericolo; dopo poco tempo e quando l'azione pubblica si è spiegata sopra di lei, si crede di aver scoperto il colpevole, sorge pure un altro interesse in conflitto, un interesse pure grave e sociale che è quello di non vedere compromessa la vita di un cittadino innocente, di non vedere colpito dalla scure del carnefice taluno il quale potrebbe sopra fallaci indizi e sopra prove temerarie essere dichiarato colpevole.

Questo pericolo è pur qualche cosa di posi-

tivo, giacchè la storia dei processi penali ci mostra che nel passato e nel presente non rari sono i casi delle condanne capitali cadute sopra innocenti e perciò divenute irreparabili.

Questi sono fatti positivi, fatti sui quali non è a dubitare e che, a parer mio, hanno un valore certo e inoppugnabile, avente di gran lunga maggior peso delle ipotetiche asserzioni sull'efficacia della pena di morte a trattenere il braccio dei malfattori dal commettere qualche omicidio di più.

Quest'asserzione è poi anche da dimostrarsi; e se da taluni può essere ammessa, da altri può essere impugnata, senza prova alcuna che dia modo di preferire l'opinione degli uni a quella degli altri; ma il fatto di veder salire sul patibolo degli innocenti è una dolorosa verità attestata dalla storia di tutti i tempi e di tutti i paesi.

Molti di questi casi sono stati rammentati dai miei onerevoli colleghi; mi permetta il Senato che io faccia cenno di un ultimo recentissimo accaduto in Francia, del quale hanno dato notizia da pochissimo tempo i giornali. Trent'anni sono inori per veleno una tale Maria Guernie la quale doveva dopo pochi giorni essere sposa.

Caddero i sospetti dell'avvelenamento sulla sorella di lei, Maddalena, perchè si disse che era innamorata del futuro sposo della sorella Maria, e che a questa avesse perciò propinato il veleno.

Quell'infelice fu condannata a morte. Essa non aveva più la madre, ma il padre solo, il quale fu compianto allora come il più infelice degli uomini, siccome quegli che per l'orribile tragedia si vide privo di ambedue le figlie, l'una avvelenata, e l'altra avvelenatrice morta per mano del carnefice.

Or son pochi giorni, venendo a morte il padre confessò al sacerdote, suo assistente, che per avere egli l'eredità delle figlie, che avevano ottenuta dalla propria madre, si era fatto ad avvelenare la figlia sposa, ed aveva gettato il sospetto sull'altra. L'infelice figlia conoscendo forse i sospetti che gravavano sul padre, volle piuttosto morire che accusarlo; ma intanto si creò a prove fallaci, e la misera accusata fu vittima di un fatale errore.

Il confessore si era già recato a Parigi per ottenere una revisione del processo, giacchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

la riabilitazione è l'unico rimedio che si è ritrovato a pro della disgraziata vittima degli errori giudiziari.

La riabilitazione permette che la memoria di un giustiziato sia redenta dalla colpa. Quali sieno i vantaggi di tal rimedio ognuno li comprende.

La vita non è restituita, mentre se la pena fosse stata restrittiva della sola libertà, il condannato potrebbe uscire dal luogo dove si trova chiuso e ritornare col suo onore in mezzo alla società.

Abbiamo dunque prove e prove frequenti della fallacia degli umani giudizi. Ecco il perchè la Magistratura va a rilento tutte le volte che si tratta di giudizi capitali, e le meraviglie che faceva l'onorevole Senatore Menabrea allorquando riportava le parole dell'illustre statista prussiano, poco meno che scandalizzato dal rigere dismesso dai Magistrati nelle occasioni di giudizi capitali, dovrebbero ben cessare e dar luogo ad altri sentimenti. Poichè il Magistrato, il quale, dal momento che la legge ha sancito la pena di morte si vede nella necessità di applicarla, trepida perchè teme di errare.

L'esperienza acquistata, sia pei molti studi nelle discipline giuridiche, sia nel lungo corso della professione gli fanno presente tuttodì il pericolo d'ingannarsi e di condannare come colpevole un individuo che può essere innocente. Quindi, invece di stupirsi dei Magistrati, i quali si mostrano esitanti e meno rigorosi allorchè si tratta di applicare la pena capitale, la società dovrebbe esser loro ben grata, perchè fanno di tutto per impedire nuovi assassini d'innocenti commessi per errore dell'umana giustizia. E se vi ha chi crede la sanzione della pena di morte efficace a risparmiare alcune vite di onesti cittadini, molte di più ne può risparmiare e ne risparmia il Magistrato che scrupoleggia sulle prove raccolte per i giudizi di reati capitali. Che se fallibile è la giustizia dei Magistrati, molto più fallace è quella dei Giurati.

Io non dico cosa nuova, dico cosa che altri miei colleghi hanno pur notato: l'istituzione dei Giurati, se da un lato ha molti pregi, dall'altro ha dei difetti che non si possono in modo alcuno negare. Se guardiamo alla condizione generale dei Giurati, eccettuati quelli

che appartengono al ceto dei legali, noi ce ne persuadiamo, solo pensando che essi non conoscono le discipline giuridiche, non conoscono la scienza penale, non hanno nemmeno il tempo di acquistare una certa esperienza, perchè variano da una sessione all'altra, ed ordinariamente gli stessi individui non vengono chiamati ad esercitare la loro funzione che dopo due o tre anni e per pochi giorni.

Ebbene, a questa gente inesperta e senza le cognizioni necessarie per essere giudici tocca decidere della vita dei cittadini.

E il verdetto dei Giurati non può rivedersi. essi con un *sì* o con un *no* pronunciano o un'assoluzione o una condanna non rivedibile da veruna autorità. Imperocchè delle risultanze del dibattimento nulla si deve registrare nel processo verbale di udienza, a meno che le parti non ne facciano speciale istanza, così disponendo la legge. Ed io ho da meravigliarmi nel sentire che si è creduto di trovare un modo per discernere nel corso delle istanze per grazia, quali siano i colpevoli che veramente la meritano, e quali anche possano essere stati vittime innocenti di un'ingiusta condanna.

Come ciò si possa conseguire, a me non riesce comprendere, perchè la legge non dà nessuna autorità all'istruzione scritta, ma vuole che di quella si tenga conto soltanto per preparare il giudizio orale; essa mira a questo che le prove si raccolgano e si valutino nel dibattimento, e quando dal dibattimento non ne è rimasta traccia, è vano frugare nel processo scritto.

Nè il Procuratore generale a cui si richiede un parere può dar lumi sufficienti per scuoprire un errore che sia stato commesso, giacchè chi ebbe parte all'accusa e la sostenne non potrà mai essere in grado d'illuminare il Principe sulla convenienza o no di fare la grazia.

Egli è pregiudicato, e l'intervento successivo di un altro corpo estraneo alla magistratura, motivando pur esso il suo parere sopra le mute carte del processo, manca di mezzi validi a rintracciare l'errore di un fatale *sì* pronunziato dai Giurati.

Anche questo adunque è uno degli inconvenienti seri, a cui va soggetto il giudizio dei Giurati poichè rendono più probabili, più frequenti gli errori; e non per nulla vari scrittori ed uomini colti, i quali sarebbero stati pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

clivi a mantenere la pena di morte, hanno messo affatto l'idea di conservarla, per questo solo che l'applicazione, ne è affidata al fatale verdetto dei Giurati.

E non di meno, non ostante questo gravissimo difetto, insito nella pena di morte, che è quello di essere irreparabile, io non credo, lo confesso, all'efficacia della pena medesima, e reputo anzi che essa produca più male che bene.

Nel primo giorno udii raccontare dall'onorevole Senatore Menabrea un caso il quale, invece di provare la efficacia della pena, prova il suo contrario.

Egli citava l'esempio di una banda Artusio organizzatasi nel Piemonte, in seno alla quale eravi un minore di età, a cui i capi della banda commettevano, quando occorreva, l'esecuzione degli omicidj, perchè sapevano che la legge ai minori di 21 anni non infliggeva la pena di morte.

Io mi rallegro di sentire dopo molti anni ricordare questo esempio, poichè accadde a me appena andato a Milano nel 1862, che trovandomi a contatto con dei colleghi piemontesi, i quali non erano, come non lo era io, addetti alla sezione penale, venne fatto di toccare ben presto l'argomento della pena di morte. Imperocchè quando giunsi e là era stata da pochi giorni compiuta un'esecuzione capitale, esecuzione che, a me toscano, fece molto senso, non tanto per quello che udii raccontare, quanto per le memorie che se ne conservavano. Rimasi scandalizzato nel vedere nelle vetrine delle superbe botteghe delle principali strade immagini, che in mezzo a ritratti di personaggi illustri, in mezzo a ballerine, in mezzo a fotografie di quadri e di monumenti pubblici, raffiguravano pure quella del boia, il quale teneva in mano la testa del giustiziato Boggio con sotto la piazza gremita di gente. Pareva che si volesse divertire il pubblico anche con questo tristissimo spettacolo, e renderlo indifferente alla vista del sangue, sia pure di uno scellerato, sparso in mezzo ad una popolosa città.

Caduto allora, come diceva, il discorso sulla pena di morte, io esternai come toscano l'opinione che non la credevo efficace. Ebbene, i miei colleghi della magistratura piemontese, tutte buone e brave persone, mi rispondevano

coll'esempio della banda Artusio, ed io replicava loro: Ma codesti malfattori non avrebbero forse commesso i reati se non avevano il minore? E altre bande non ci sono state in Piemonte nelle quali non vi fosse un minore, oppure tutti i malfattori si forniscono come di un parapadute e di una salvaguardia, del minore a cui facciano commettere gli omicidj? Essi non potevano dare risposta affermativa a cotale domande, e convenivano anzi che non tutte le bande avevano un minore d'età. E quindi io diceva che tale argomento non prova nulla in favore della pena di morte, perchè è ben naturale che quando vi ha in mezzo ad una banda, un minore perverso, a lui si facciano commettere gli omicidj, nella speranza fallace che i maggiori di età non potrebbero essere colpiti dalla pena di morte.

Dopo questo, altri casi non ho sentito addurre nè dall'onorevole Menabrea, nè da altri e così, anco tredici anni dopo del 1862, siamo sempre all'unico esempio della banda Artusio. Vero è però che l'onorevole Cannizzaro, ci narrava che altra banda in Sicilia si era astenuta dal commettere grassazioni con omicidj per non incorrere nella pena capitale. Ma perchè questo fosse un buon argomento bisognerebbe aggiungere che colà fossero, non dirò poco frequenti, ma rarissimi i casi di grassazione con omicidio, mentre invece in Sicilia accade tutto il contrario. Gli omicidj di tal genere sono là più frequenti che altrove, sebbene la legge in vigore là, come in altre parti d'Italia, minacci la pena di morte, e le esecuzioni capitali siano là più che altrove frequenti. Ma se poi questa pena fosse veramente efficace e non avesse altri inconvenienti, io non intendo come, posto che essa sia il più forte baluardo della sicurezza pubblica e della tranquillità dei cittadini, io non intendo, diceva, come oggi si venga a restringere il numero dei reati punibili colla pena di morte, ed a toglia persino come sanzione a certi reati, i quali, come ben si avvertiva da uno degli oratori del primo giorno, non hanno gravità minore di quelli colpiti da detta pena, nè meno gittano l'allarme nella società.

Ma vi è di più: anche ristretta nel Codice a pochissimi casi la pena di morte, da ciò non bisogna inferire che essa sia efficace a diminuire la tendenza a delinquere con reati di

altro genere. È questa una illusione che a parer mio, me lo permettano tutti coloro che perorano la causa del mantenimento della pena capitale, essi fanno a se stessi.

È egli possibile, se la pena di morte ristretta a tre o quattro casi, possa influire su quel gran numero di delitti, di cui parlano le statistiche, e che non sono per legge punibili con tale specie di pena? Quei reati si commettono per altre ragioni, e non hanno che far nulla con i reati capitali.

Quindi vi sia o non vi sia per tre o quattro misfatti la pena capitale, la criminalità rimarrà la stessa; e per questo lato non vi è alcuna influenza possibile del patibolo per diminuirli, e i delitti continuerebbero ugualmente.

Ma qui non cessano gl'inconvenienti. Una gran parte di questi grandi colpevoli che spaventano la società, si sottrae per più modi alla pena capitale. Noi abbiamo avuto giudizi gravissimi di malfattori, condannati solamente ai lavori forzati a vita per le circostanze attenuanti. Citerò l'esempio dei malfattori di Bologna del 1862, che erano quasi cento e stavano chiusi in una specie di gabbia, essi furono condannati ai lavori forzati a vita. Citerò il recente esempio di Ravenna, in cui 26 malfattori avevano organizzato quella banda scellerata, che distruggeva e minacciava le vite più preziose dei cittadini più notabili, ed anche di pubblici funzionari. Ebbene, tutti costoro sono stati condannati ai lavori forzati a vita, e la sicurezza pubblica, in quel luogo, da tanto tempo turbata, è ristabilita. Citerò per ultimo il processo di Viterbo, in cui più di 20 malfattori carichi di grassazioni, ed anche di omicidi furono condannati ai lavori forzati a vita.

Dunque un gran numero di colpevoli, a punire i quali si stima necessaria la pena di morte, ne sono andati esenti. Vi sono di quelli che sfuggono alla morte dopo la cassazione della prima sentenza, perchè nel secondo giudizio è ben difficile che siano di nuovo condannati.

Vi sono finalmente i graziosi, e non sono pochi, ed allora, parliamoci francamente a che si riduce il decantato spavento della pena di morte? Si può supporre che la salute d'Italia, che la salute pubblica dipenda dal vedere troncato quattro o cinque teste un po' più qui o là, nel corso di un anno? Si può egli credere sul serio

che si tratteranno i malfattori dal commettere reati di sangue premeditati, e che i cittadini acquisteranno una maggior fiducia della propria sicurezza? No, o Signori. A migliorare la sicurezza pubblica, non ci illudiamo, non basta un Codice penale in cui sia scritta per tre o quattro reati la pena di morte, nè se l'Italia fosse ridotta a simile condizioni di contare sulla pena di morte come guarentigia della sua tranquillità, ci sarebbe da sperare molto sulle sue sorti future.

Guai a quel popolo che non ha altra forza per combattere i malvagi e le rec tendenze al delitto, se non quella del Codice penale.

Sono i costumi che bisogna rifare adagio adagio. Noi siamo usciti da rivolgimenti pacifici, ma molteplici, e che hanno dato luogo a grandi cambiamenti, e sovvertito un'infinità d'interessi. Altri si sono in un momento alzati ad ariate posizioni, altri rimasti oppressi. E la classe del popolo sempre diseredata della fortuna, che vede codesti inalzamenti subitanei, giudicati da essa frutto più di vizi e di passioni, che di virtù e di meriti, si sente facilmente ardere nel seno le passioni dell'invidia, della cupidigia e dell'odio; e in mezzo alle generali convulsioni la spinta a delinquere cresce. E non è col sangue versato dal carnefice che si rimedia a codesti mali.

Io credo, e come toscano, e per la lunga esperienza di magistrato, che la pena di morte per se stessa aumenti nel cuore dei perversi i sentimenti d'odio e di crudeltà, e renda perciò i costumi più feroci, anzichè mitigarli.

Non negherò, se vuoi, che alcuno possa astenersi dal mal fare per timore della pena capitale, ma dico che nella più parte dei casi, chi si risolve a commettere un gravissimo reato, non è trattenuto dalla considerazione della pena, ma pensa soltanto alla possibile impunità.

Quindi, tutto calcolato, io sono d'avviso che un sistema di penalità più umano, giovi assai più a diminuire i reati di quello che non sia il patibolo ristretto anche a pochi casi e in cui la condanna di morte venga raramente eseguita. Conviene dunque persuadersi che oramai la pena di morte è fuori dei nostri costumi, e contraria alla presente civiltà; e nel mentre i Ministri la dicono salutare e necessaria, esitano poi e sono titubanti nell'ordinarne la esecuzione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Le grazie che si fanno lo dimostrano: e lo dimostrano pure le esitanze non dirò del solo Ministero presente, ma anco di tutti i precedenti, i quali hanno lasciato degli anni interi nelle carceri non pochi condannati alla pena capitale, sospesi fra la vita e la morte senza deliberare nulla a loro riguardo.

Abbiamo ultimamente sentito che nelle carceri di Avellino vi sono parecchi condannati a morte da più anni...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Immediatamente fu provveduto, appena la Cassazione ebbe deciso. Ristabilisco i fatti. Sua Maestà ha provveduto.

Senatore POGGI. Sarà stato provveduto ora, so che il caso si è avverato sotto altri Ministeri. L'onorevole Senatore Conforti ci ha detto che ai tempi del suo Ministero nessuna esecuzione si è fatta. In ogni modo è certo che di esecuzioni capitali se ne fanno pochissime, il farne molte repugna a tutti, perchè sono tutti persuasi che il sangue versato a nome della legge non giova a mansuefare l'animo del popolo.

Della pubblicità della esecuzione, o Signori, non mi pare di dovere intrattenere il Senato, perchè gli stessi non abolizionisti la condannano e riconoscono in generale che dal fare le esecuzioni in pubblico ne venga più male che bene; e tutti riconoscono che gli scandali avvenuti in questi ultimi tempi sono più atti ad eccitare i cattivi istinti, e a demoralizzare il popolo di quello che ad atterrire i perversi. Quindi nulla vi guadagna la società.

E l'opera del carnefice che nella Toscana ha lo stesso nome della vittima, cioè di *monigoldo*, eseguita in pubblico, è da ben pochi oggimai ritenuta salutare. Io non insisto su questo punto, perchè l'onorevole Senatore Cannizzaro fu uno dei primi a confessare che da tale spettacolo ne viene più male che bene.

Si ricorre invece all'altro espediente di fare l'esecuzione della pena capitale in privato. Questo esempio venne dato dall'Inghilterra, dalla Svizzera e da altri Stati. In Inghilterra, fra le altre cose, ci sono tre o quattro forche secondo il numero dei giustiziabili che agiscono nel tempo stesso, e così si eseguisce contemporaneamente l'omicidio legale di tre o quattro condannati alla quale operazione debbano assistere alti funzionari pubblici della magistratura e un cancelliere. È una faccenda come

un'altra, che si compie speditamente e tacitamente dagli Inglesi secondo l'indole loro, entro il recinto delle carceri, per sbarazzarsi di un malvivente. Se debbo dire l'impressione che fa a me questo espediente, sarò forse accusato di troppa tenerezza, ma a me pare che l'esecuzione capitale consumata in tal modo rassomigli ad una macellazione di carne umana operata per disfarsi di un colpevole, di cui non si sa più cosa fare. Ma allora, domando io, è questo lo scopo della pena? Si vuole addirittura togliersi dall'imbarazzo di custodire il condannato, ovvero si crede in questo modo di servire allo scopo salutare che deve avere la pena per l'esempio dei tristi e per la emenda del colpevole?

Io ritengo, o Signori, che l'esecuzione in privato tolga alla pena ogni esemplarità, e sia una riprova solenne che oggidi essa non serve più (anco nel senso dei conservatori) ai fini del punire. Ma si allega il pericolo che lo scellerato fugga, e perciò occorre provvedere col togli la vita. Se il pericolo della fuga fosse ristretto ai soli condannati a morte, allora capirei il significato di questa strage occulta. Ma questo pericolo si corre egualmente rispetto ai condannati all'ergastolo, ai lavori forzati a vita e agli altri tutti; essi pure possono fuggire e commettere nuovi crimini, quindi per esser logici bisognerebbe ammazzare tutti i facinorosi terribili. La ragione adunque di disfarsene è una ragione poco umana ed immerale.

La scienza penale ci insegna che si punisce il colpevole in quanto si vuole preservare la società da nuovi pericoli, ci insegna che bisogna cercare di metterlo nel caso di emendarsi in quanto è possibile; c'insegna poi che il punire al di là del bisogno e della necessità della difesa sociale sarebbe contrario ad ogni principio di giustizia ed al sentimento della carità cristiana.

Non c'illudiamo, non sono più i tempi in cui l'efficacia che si attribuiva una volta alla pena di morte sia oggi ammissibile. Quando la potestà sovrana era identificata in una persona ed in una famiglia, la quale si riteneva l'avesse conseguita quasi per diritto divino, allora la condanna produceva altro effetto.

Era generale convincimento che il sovrano fosse il ministro di Dio, e che quindi ogni atto della giustizia umana fosse diretto a fare espiare al colpevole più lonta fatta a Dio che

il danno dell'umana società; ma oggi le società moderne hanno ripudiati tutti codesti principii, e la sovranità nazionale è la sola che si ammette.

Quindi il diritto di punire è limitato all'ufficio, non più della espiazione delle colpe innanzi a Dio, ma della preservazione della società da nuovi pericoli insieme con l'emenda del reo; al di là non è permesso di andare.

Onde ne concludo che la pena di morte non deve figurare nei Codici penali, sia perchè intrinsecamente viziosa nella sua irreparabilità, sia perchè oggi non è più esemplare, sia infine perchè a rassicurare la società basta rinchiodere il colpevole e sottrarlo dal consorzio dei viventi.

Questo basta per ciò che attiene al mantenimento della pena di morte; ma una proposta più grossa è quella che riguarda la estensione di essa alle provincie che non l'avevano, vale a dire, alle provincie toscane. Su questo, richiamo più specialmente l'attenzione del Senato, perchè è la più grave di quelle che dobbiamo risolvere.

La pena di morte fu abolita di fatto in Toscana da 45 anni, di diritto da 16. Lo fu pure ai tempi di Pietro Leopoldo, cioè nel 1786, ma allora per poco fu mantenuta l'abolizione, giacchè partito il Granduca sopravvenuti i rovesci della rivoluzione francese si credette opportuno di ristabilirla. Io non potrei negare, nè ammettere che il fatto narrato oggi dall'onor. Senatore Menabrea, sia veramente quale egli lo riferì.

Sarà anche vero; ma mi giova pensare che il Granduca il quale aveva compiuta una sì grande e benefica riforma nella legislazione penale, feconda di buonissimi frutti, non si pentisse dell'abolizione della pena di morte per questo, perchè un condannato alla galera a vita, appena giunto nel carcere avesse ucciso il guardiano.

Di tali fatti ne accadono tutti i giorni, eppure nel Codice in vigore ed in quello a noi sottoposto che mantiene la pena di morte, non si legge infitta ai colpevoli ch'iasi nell'ergastolo la pena di morte per un omicidio commesso in persona del carceriere, per un moto improvviso d'animo.

Dunque l'esempio citato non prova niente: nè pone in dubbio l'utilità di quell'abolizione, la quale non sarebbe stata tolta, se il sopravvenire degli scomposti e sanguinari moti fran-

cesi non avessero diffuso il panico da per tutto.

Cosa accadde nel 1865 nel Parlamento che allora sedeva in Torino? Si trattava del trasporto della capitale. Si discusse nella Camera dei Deputati se si dovesse estendere a tutta Italia per unificare la legislazione penale il Codice Sardo del 1859, mediante l'abolizione della pena di morte. Questa fu la tesi calorosamente combattuta nella Camera dei Deputati, la quale deliberò che si estendesse il Codice del 1859 dappertutto e la pena di morte fosse per tutta Italia abolita. Il Senato non credè opportuno di secondare il voto dell'altra Assemblée, credè invece che la pena di morte dovesse mantenersi; ma esso non discusse, nè votò che codesta pena insieme col Codice del 1859 si estendesse anco alla Toscana. Questo non pensò il Senato, ma solamente il suo voto si restrinse a respingere la cancellazione della pena di morte dal Codice Sardo. Tale è lo stato vero della quistione; e se vi era un momento in cui potesse aver un qualche valore, non già per me che sono abolizionista per convincimento antico, se vi era, dico, un momento in cui si poteva con qualche apparenza di ragione pretendere che si estendesse la pena di morte anche alla Toscana, sarebbe stato quello; perchè allora, come è stato da altri avvertito, si trattava di portare in Toscana il Parlamento, il Governo, la Casa reale; si trattava di traslocarvi la Capitale, che ordinariamente si porta dietro anche una infinità di persone tutt'altro disposte che a far opere buone, ed inclinate invece a commettere ogni maniera di delitti; nondimeno a nessuno venne in mente, nè ai Ministri, nè al Senato, nè ai Deputati che si pigliasse quella occasione per unificare il Codice penale colla estensione della pena di morte.

Vi furono avvenimenti che abbiano fatto pentire il Governo ed il Parlamento della conservazione della immunità toscana dal patibolo? Si commisero forse degli atroci misfatti?

No! ognuno di voi ne è testimone.

È un fatto notabile che nei sei anni e più di tempo, in cui Firenze fu sede del Governo nulla fece rimpiangere la mancanza del patibolo e del carnefice, e nessuno di voi, egregi colleghi, si sentì meno sicuro in Firenze che non a Torino una volta, ed oggi a Roma.

Cosa è accaduto dunque dal 1865 in poi per mutare lo stato delle cose? È seguito qualche

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

avvenimento straordinario da dire che oggi siamo necessitati a fare un passo che non si pensò a fare nel 1865?

Signori, lo stesso onorevole Ministro, con quella lealtà che lo distingue, è stato esplicito. Egli che ha pure l'esperienza della Toscana perchè ha seduto con onore nella Corte di Cassazione di cui era capo, ha dovuto confessare che per la sicurezza pubblica in Toscana non è necessaria, nè utile la pena del patibolo; sono ragioni di convenienza e di uniformità che lo muovono a ciò.

Egli avvertì che, per unificare il Codice penale non vi ha altro modo e poichè non crede opportuno di abolire la pena di morte in quei paesi dove è sempre in vigore, egli invita i toscani a rassegnarsi e ad accettarla pur essi. Ma mi si permetta di osservare, o Signori, che in ogni materia e massime nella penale, il fare delle leggi non necessarie, nè utili, è in verità contrario alle più volgari regole della ragione di Stato, ed ai più elementari principii del pubblico diritto. Le leggi si fanno per ragioni di necessità o di utilità pubblica, ma regalare con una legge la pena capitale ad una provincia che non ne ha bisogno è un controsenso. Si potrà estendere per spirito di uniformità, per esempio, una legge economica, qualche regolamento di pubblica igiene, ma non la pena crudele e irreparabile della morte, là dove non è mestieri di essa.

Sarebbe lo stesso che dire che, essendovi città o provincie nelle quali è occorso mettere lo Stato d'assedio, lo si debba per uniformità estendere a tutto il Regno; come anche se fosse occorso di sospendere in alcuni luoghi la libertà della stampa, un eguale provvedimento debba estendersi a tutte le provincie.

Il pareggiare le sorti nel bene lo ammetto; nel male no.

Si dice che un Codice dev'essere unico pel Regno e che non si possono ammettere disuguaglianze fra cittadini e cittadini.

Noi siamo stati quindici anni in una disuguaglianza assoluta. In questa parte non tutti i cittadini d'Italia erano colpiti dalla stessa legge penale; e se questo bisogno non si è verificato in passato nulla indica che sia sorto oggi. Se i più non credono ancora opportuno il momento di abolire la pena di morte, si lascino le cose come stanno, e si aggiorni la unifica-

zione del Codice, che per me è meno urgente di quella della magistratura suprema, la quale, finchè è molteplice, finchè è divisa in quattro Cassazioni, e possono essere anche cinque essendo ormai dimostrato che dal cinque si va più facilmente all'uno dando luogo alla diversità della giurisprudenza, renderebbe frustranei i benefici della unificazione.

Ma ci si consola col dire, che la Toscana per mezzo de'suoi giurati non più abituati alla pena capitale, renderà lettera morta questa disposizione sempre ammettendo le circostanze attenuanti.

Le circostanze attenuanti a parer mio sono un'invenzione francese, che hanno pur dovuto accettare tutti i paesi che adottarono l'instituzione dei giurati, e sono la satira più amara sia della pena di morte, sia dei giurati stessi. Imperocchè cosa significano codeste circostanze attenuanti? Esse sono un niente.

La legge enumera e distingue particolarmente tutte le cause di scusa, che attenuano l'imputazione del reato, vale a dire il difetto parziale nelle facoltà mentali, la provocazione, l'impeto dell'ira, il giusto dolore, l'ebrietà, e vuole che ne sia tenuto conto a favore degli imputati; laonde le circostanze attenuanti non rappresentano nulla, o meglio rappresentano qualche cosa delle impressioni riportate dai giurati per la fisionomia dell'accusato, per la condotta tenuta all'udienza, qualche cosa insomma, anche la più insignificante che è lasciata al loro arbitrio di valutare, pel timore che, non sentendosi disposti a vedere punito colla pena di morte l'accusato, si guardino dall'assolverlo, e con l'ammissione delle circostanze attenuanti ottengano di liberarlo dalla pena capitale; mentre invece per la loro istituzione i Giurati non dovrebbero occuparsi delle conseguenze penali del loro verdetto, sicchè ne segue che la vita o la morte del cittadino dipenda le più volte dalle impressioni di vario genere ricevute nel corso del dibattimento dei giudici del fatto.

Le attenuanti adunque non risolvono il problema; e non è permesso di fare una legge così grave, per lasciarla in balia dei Giurati.

Terminerò con poche altre parole, rammentando un fatto che accadde nel Ducato di Lucca nel 1815.

Colà furono condannati sei individui alla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

pena capitale. Si mancava di un numero sufficiente di carnefici e di assistenti per sì grossa strage, e si dovettero cercare nelle varie parti d'Italia. E l'ultimo atto della vita autonoma dello Stato Lucchese fu di compiere l'esecuzione capitale di codesti malfattori. Appena riunita Lucca alla Toscana, la prima cosa che fu fatta dal Governo toscano fu di estendere anche al nuovo paese l'abolizione della pena di morte; e, cosa singolare, nel Decreto granducale si disse che veniva abolita *anche* in Lucca la pena di morte; la quale in diritto non era stata ancora abolita in Toscana. Ma questo bastò, perchè si ritenesse d'allora in poi scomparsa da pertutto. Ed io ebbi l'onore di conoscere un magistrato, che fu mio collega nella Corte di Firenze, il quale aveva firmata la sentenza capitale dei sei malfattori. Codesto magistrato trepidò per l'abolizione, e gli parve per un tempo di sentirsi meno sicuro, egli che credea di aver sottratto lo Stato Lucchese da gravissimo pericolo, con quella condanna a morte di sei scellerati. E quando fu ristabilita per un atto della reazione granducale nel 1852 la pena di morte, egli ne provò piacere e si credè più rassicurato.

Ma finalmente, colla nuova abolizione del 30 aprile 1859, fu soggetto ad un nuovo disinganno. Pure non lasciò Firenze, e a poco a poco sentì che si poteva vivere anco senza le funzioni del carnefice. Ma fra i disinganni maggiori dovette provar quello di udire un suo nipote, il professore Carrara, farsi sostenitore poderosissimo dell'abolizione di quella pena, dalla quale credette per un tempo che dipendesse la salute del già Ducato lucchese. Sì; il professore Carrara succeduto al Mori ed al Carmignani nella cattedra dell'Università di Pisa, questo valentissimo criminalista, che io sono solito ad ammirare per la sua scienza, comunque non lo conobba di persona, ha continuato le tradizioni della lunga serie di criminalisti italiani e toscani, e della equa giurisprudenza messa in luce con tanta sapienza dal già nostro collega Puccioni.

Il Carrara ha fatto sì che il primato italiano, nelle scienze penali, non ci può esser neppure ora contrastato dagli stranieri.

Or bene, noi dovremmo far getto di tutte queste gloriose tradizioni, di tutta questa dottrina, quando appunto i criminalisti più di-

stinti delle altre parti d'Italia consentono con noi. Vogliono l'abolizione i professori delle Università di Torino, di Padova, di Napoli; e in questa stessa Roma, un disinto giureconsulto, potente per ingegno e coltura, e Magistrato preclaro, ha egli pure sostenuto che la pena di morte non è più di questo tempo.

Vorrà dunque il Senato far fare un altro passo alla questione? Ed allora se si dubita da alcuni della opportunità di abolirla dov'è, e solamente si concede di restringerne i casi; io non intendo disputare più oltre su ciò; ma che si possa, da coloro che si professano abolizionisti del futuro, abolizionisti graduali, pretendere di portarla anche dove non è, senza allegare nessuna plausibile ragione; questo, mi sembra, implichi una contraddizione col loro stesso linguaggio.

Noi siamo in Roma, dove abbiamo detto che ci ha condotti la necessità di difendere dappertutto il progresso civile e le libere istituzioni. Non vorrei, e spero che non sarà, che da Roma, per primo atto di unificazione, partisse la legge che estende dappertutto una pena che in alcune provincie non è più in uso da più di una sessantina d'anni.

Il Senato, che è un Corpo conservatore, un corpo che ha saputo in ogni tempo moderare le arrischiate deliberazioni di progresso, e le ha temperate col suo senno e la sua esperienza, senza però rinnegarne alcuna; il Senato, che si compone di uomini di senno ed esperti, per le lunghe vicende della vita, e nei quali la ragione prevale sul sentimento, non darà, spero, l'esempio di un regresso in così gravissima questione, deliberando che anche in Toscana la pena di morte sia ristabilita.

Se il Senato crede che il Codice penale debba essere unico, e debba veramente farsi ora, cancelli la pena di morte dal medesimo Codice o rimandi ad altro tempo l'unificazione penale, ma volere che l'unificazione si faccia per mezzo del patibolo, darebbe argomento non giusto nè vero a credere che la nostra civiltà sia per voltare in peggio.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a voler convenire per tempo dotatui in Senato onde si possa incominciare la seduta alle due precise onde continuare questa discussione. Si potrà poi, passato un certo tempo, sospendere la seduta per un quarto d'ora.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).